

MINISTERO DELLE FINANZE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 1 giugno 1977, n.285

Legge 3 gennaio 1978, n.2

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile

Il programma predisposto da questo Ministero, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, ai sensi dell'art. 26 della legge 1.6.1977, n. 285, concernente l'assunzione di giovani da impiegare in servizi di rilevanza sociale (cap. 1033), trovasi in fase di avanzata realizzazione ed avrà completa attuazione con il definitivo espletamento degli esami di idoneità previsti dalla legge 29.2.1980, n. 33.

I predetti esami, cui hanno partecipato, in relazione alle singole carriere, un totale di n. 1.730 giovani assunti da questo Ministero ex legge n. 285/77 (n. 24 carriera direttiva, n. 451 carriera di concetto, n. 842 carriera esecutiva e n. 86 operai) sono stati già ultimati ad eccezione di quello indetto per il conseguimento della qualifica di Consigliere amministrativo, che si prevede verrà espletato entro il corrente anno.

Nel quadro degli obiettivi finalizzati all'aggiornamento del Catasto, la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ha predisposto ed avviato, in applicazione della legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni, un programma per la assunzione dei giovani (cap. 3419); tale programma è stato finanziato dal CIPE nella seduta del 30.11.1977 ed ha avuto inizio l'1.3.1978.

Attualmente presso i diversi Uffici Tecnici Erariali risultano in servizio 2.604 giovani distinti tra 2° - 3° e 4° categoria.

I giovani assunti hanno risposto nella quasi totalità alle aspettative, dal momento che hanno contribuito non poco al contenimento dell'arretrato nel settore catastale.

Sono stati conclusi gli esami di idoneità per le varie carriere e si è in attesa dell'approvazione delle graduatorie per l'immissione di n. 192 geometri e n. 402 esecutivi nei ruoli organici.

LEGGE 3 GENNAIO 1978, N.2

Interventi per le Zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine.

Relativamente all'attuazione della legge che ha previsto un apposito stanziamento sul capitolo 7908, si fa presente che, per la quasi totalità, i canali demaniali sono stati trasferiti alle Regioni ai sensi dell'art.12 della legge 27 dicembre 1977, n.984.

Pertanto, per l'anno 1983, in sede di proposta di previsione della spesa per il Bilancio pluriennale 1983/1985, è stato chiesto uno stanziamento sul capitolo di sole L.100.000.000= in conto competenza, in quanto si prevede una progressiva riduzione degli impegni tuttora in corso.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A
CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e
5° comma)

INDICE PER SETTORI DI INTERVENTO E PER LEGGI

DIREZIONE GENERALE DELL'ATTUAZIONE

Premessa

Agricoltura

Legge 6 giugno 1974, n. 317

Legge 9 maggio 1975, n. 153

Legge 10 maggio 1976, n. 352

Legge 1 luglio 1977, n. 403

Legge 27 dicembre 1977, n. 984

Legge 20 ottobre 1978, n. 674

Legge 1 agosto 1981, n. 423

Legge 23 marzo 1981, n. 93

Edilizia scolastica

Legge 5 agosto 1975, n. 412

Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261

Legge 23 marzo 1973, n. 36 e legge finanziaria
n. 119/81D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e legge finanziaria
n. 119/81Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Disinquinamento acque

Legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Idrovie

Legge 7 luglio 1980, n. 298

Legge 29 aprile 1981, n. 162

Legge 26 febbraio 1982, n. 53

Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1982, comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (ex art. 9, L. 281/70), per l'importo di lire 1.580.909.846.000.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale (ex art. 51, L. 833/78), per l'importo di lire 510 miliardi.
3. Nuove risorse extra fondo regionale di sviluppo (ex legge Merli-bis), per un importo di lire 350 miliardi.
4. Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili (L. 29 aprile 1981, n. 162, L. 26 febbraio 1982, n. 53 e L. 7 luglio 1980, n. 298).
5. Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (L. 14 maggio 1981, n. 219), per l'importo di lire 2.000 miliardi.

1. ART. 9 della legge 281/70

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1982, come segue:

- a) dall'importo di lire 623,9 miliardi, relativo al "Fondo programmi regionali di sviluppo" vero e proprio, determinata dalla legge d'approvazione del bilancio

- dello Stato per l'anno 1982, in attesa del varo della nuova legge sulla finanza regionale sostitutiva della decaduta L. 356/76;
- b) dall'incremento al fondo programmi regionali di sviluppo, previsto dall'art. 129, secondo comma, del D.P.R. 616/77;
- c) dalle ulteriori quote, pure afferenti al fondo, ex art. 9 legge 281/70.

Per quanto concerne la decaduta legge sulla finanza regionale n. 356/76, nel corso dei primi sei mesi dell'esercizio 1982 si è provveduto ad erogare l'importo di lire 361,5 miliardi (in conto residui 1981), relativo alla quote fissa, ex art. 2, lett.a) e l'importo di lire 262,3 miliardi (in conto residui 1981), relativo alla quota variabile, ex art.2,lett. b).

Enti destinatari delle risorse finanziarie del Fondo, ex art. 9, sono le Regioni, ad esclusione di quella del Trentino Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le Province autonome di Trento e Bolzano.

I criteri di ripartizione - tra le Regioni e le Province autonome - sono annualmente determinati dal CIPE, con propria delibera, sentita la Commissione Interregionale, di cui all'art. 13 della legge 281/70.

L'incremento del "Fondo programmi regionali di sviluppo" di cui alla lett.b), per il corrente esercizio 1982, ammonta complessivamente a lire 156 miliardi, secondo la determinazione stabilita dalla legge di bilancio n. 188/82.

L'ammontare complessivo delle ulteriori quote, pure affe-

renti al Fondo, ex art. 9, di cui al punto c), è di lire 801 miliardi. Questa quota comprende anche stanziamenti relativi a normative di contenuto particolare, che vengono fatti confluire con decreti ministeriali del Tesoro; per l'anno in corso, a tutt'oggi sono confluite nel fondo lire 30 miliardi, facenti parte dell'importo complessivo di lire 120 miliardi, di cui alla legge 51/82 (l'importo parziale di lire 90 miliardi è recato dalla legge di bilancio).

L'articolazione dell'incremento del Fondo programmi regionali di sviluppo e delle altre ulteriori quote, per settori organici di intervento regionali, è la seguente:

1.1. AGRICOLTURA

LEGGE 6 GIUGNO 1974, n. 317.

Piano agricolo in applicazione del regolamento CEE n. 2511/69.

Autorizza una spesa complessiva di lire 180 miliardi, ripartiti fra gli esercizi dal 1974 al 1979.

Sono stati trasferiti, a cura del Ministero del Bilancio, nel corso dei primi sei mesi dell'esercizio 1982, lire 60 miliardi (40 del 1978 e 20 del 1979).

LEGGE 9 MAGGIO 1975, n. 153.

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Prevede un'autorizzazione di spesa per complessive lire 566,6 miliardi, ripartita nell'arco pluriennale dal 1974 al 1981.

La disponibilità di lire 25 miliardi, relativa al limi

te d'impegno 1978 - ex art. 6, lett. a) - è stata impegnata nel corso del 1979 e le singole quote regionali sono state, effettivamente, accreditate alle Regioni, nel corso dell'esercizio 1980.

Nell'esercizio 1979, è stata soltanto impegnata la seconda annualità del predetto limite d'impegno 1978, mentre si è potuto provvedere, nel corso dell'esercizio 1980, al relativo pagamento.

Rimangono ancora da erogare alle Regioni le annualità 1978 e 1979, relative ai pregressi limiti d'impegno, compresi dal 1974 al 1977 - ex art. 6, lett. a) - dei quali sono state erogate a suo tempo dal MAF soltanto le prime rate.

Tali annualità, poste a carico del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - a partire dal 1978 - ammontano a lire 70 miliardi. La loro erogazione potrà aver luogo, ovviamente, solo allorché il MAF eroghèrà le annualità successive alle prime dei richiamati limiti d'impegno 1974 - 75 - 76 - 77.

Della somma autorizzata per il 1980, da trasferire, pure a cura del Ministero del Bilancio - per un importo complessivo di lire 95,8 miliardi - è stata impegnata, nel corso dell'esercizio 1980, solo la quota di lire 800 milioni, di cui all'art. 6, lett. c), erogata nei primi mesi del 1982. La disponibilità di lire 95 miliardi, relativa alle annualità 1980 dei limiti d'impegno, è stata solo impegnata nell'esercizio 1981.

A partire dal 1981 e fino al 1993, rimane, salvo nuo-

ve disposizioni di legge, solo la somma di lire 95 miliardi, per il pagamento alle Regioni delle annualità dei LL. II. predetti (ex art. 6, lett.a) L. 153/75) in questione.

All'erogazione di tali disponibilità si provvederà sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione e Provincia autonoma, così come disposto con delibera CIPE dell'11 dicembre 1980.

La disponibilità di lire 95 miliardi, pari alle annualità 1981 dei limiti d'impegno, è stata, pertanto, solo impegnata nel corso del medesimo anno.

Infine, poichè le annualità in discorso coprono un arco ventennale, se non vi saranno modifiche recate, negli anni a venire, dalla legge finanziaria, le autorizzazioni di spesa a carico del fondo regionale di sviluppo saranno, rispettivamente:

lire 85 miliardi, nel 1994 (95 meno 10);
lire 70 miliardi, nel 1995 (95 meno 10 e meno 15);
lire 50 miliardi, nel 1996 (95 meno 10, meno 15 e meno 20);
lire 25 miliardi, nel 1997 (95 meno 10, meno 15, meno 20 e meno 25).

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 352.

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Viene autorizzata, con l'art. 15, una spesa complessiva di lire 326,6 miliardi, ripartita negli anni dal 1976 al 1980.

Fino al 1977, le relative disponibilità iscritte in bilancio sono state erogate dal MAF.

A far tempo dall'esercizio 1978, è subentrato il Ministero del Bilancio e della P.E., che, nel 1979, ha impegnato la disponibilità di lire 86,9 miliardi - autorizzata per lo stesso esercizio finanziario. Tale somma è stata erogata nel 1980.

Relativamente allo stanziamento di bilancio per il 1980, per l'importo di lire 88,4 miliardi, nel corso dell'esercizio 1980 è stata impegnata la quota di lire 82,4 miliardi, della quale, per le limitate disponibilità di cassa nell'esercizio 1981, si è potuto erogare solo un acconto di lire 40,7 miliardi. La residua disponibilità impegnata di lire 41,7 miliardi è stata erogata nei primi mesi dell'esercizio 1982. Per le disponibilità relativi ai LL.II., di cui agli artt. 10, lett. a) e 15, lett. c) - pari a complessive lire 6 miliardi - con delibera CIPE dell'11 dicembre 1980, si è disposto che le erogazioni avvengano sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione. Così come per i limiti d'impegno della L. 153/75, anche per questi non si è potuto procedere all'erogazione (sono stati impegnati nel 1981).

Per l'esercizio 1981, viene stanziata la somma complessiva di lire 27,5 miliardi, impegnata nel medesimo anno, suddivisa in: lire 19 miliardi, relativi a disponibilità residuali recate dalla legge per il decorso esercizio 1978; lire 8,5 miliardi, relativi all'annualità 1981 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980. Nei primi mesi dell'anno in corso, si è provveduto ad erogare solo l'importo di lire 19 miliardi.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, n. 403 (Legge Marcora).

Art. 1: E' previsto, al 1° comma dell'art. 1, un incremento del

fondo regionale di sviluppo di lire 330 miliardi nel 1977 e di lire 300 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981. La somma di lire 300 miliardi, relativa all'esercizio 1979, è stata impegnata nello stesso anno ed accreditata al le Regioni nel corso dell'esercizio 1980.

La disponibilità relativa al 1980, pari a lire 300 miliardi, è stata impegnata nell'esercizio 1980 ed accreditata alle Regioni nel corso dell'esercizio 1981.

Per quanto concerne la disponibilità di lire 300 miliardi, relativa all'esercizio 1981, è intervenuto l'art. 28 della legge finanziaria 119/81, che eleva le citate disponibilità per il 1981 a lire 450 miliardi; inoltre, tale legge stanziava, per gli esercizi 1982 e 1983, rispettivamente, le somme di lire 550 miliardi e di lire 650 miliardi.

Successivamente, però, gli artt. 2 e 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 677, riducono l'importo per il 1981 da lire 450 miliardi a lire 197,1 miliardi, operando una decurtazione articolata, rispettivamente, per le quote spettanti alle Regioni a statuto ordinario e speciale. Tale disponibilità di lire 197,1 miliardi è stata impegnata nel 1981 ed erogata nei primi mesi del corrente esercizio.

Per lo stanziamento 1982 di lire 550 miliardi, bisogna riproporre le procedure istruttorie per una "eventuale" riparametrazione delle quote spettanti alle Regioni e Province autonome.

Art. 2: Stabilisce un limite d'impegno per l'esercizio 1977, pari a lire 30 miliardi.

All'erogazione della prima annualità ha provveduto il

MAF, per quelle successive - confluite nel Fondo programmi regionali di sviluppo - si è provveduto agli accreditamenti alle Regioni e Province autonome fino all'annualità 1980.

L'annualità 1981, invece, è stata solo impegnata, in quanto l'art. 2 della legge 403, ricollegandosi alla medesima normativa, di cui alle leggi 153/75 e 352/76, per uniformità si è deciso di condizionare l'erogazione delle annualità future alla presentazione della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, n. 984 (Quadrifoglio).

Autorizza una spesa complessiva di lire 6.970 miliardi, ripartita tra gli anni dal 1978 al 1987.

L'art. 17 dispone che le somme destinate al finanziamento dei settori potranno essere variate annualmente, in aumento o in diminuzione, dal CIPAA e che, in sede di riparto dei finanziamenti, saranno determinate le somme da iscriversi in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9, L. 281/70.

Relativamente all'esercizio 1979, le disponibilità finanziarie, quantificate dal CIPAA, ammontano a lire 316,035 miliardi e sono state impegnate nel corso dell'esercizio 1979 ed accreditate alle Regioni nel corso del 1980.

Per quanto riguarda la competenza autorizzata per l'esercizio 1980 - pari a lire 845,461 miliardi - avendo il CIPAA ripartito una quota limitata di lire 733,9 miliardi, è stato possibile erogare, a tutt'oggi, solo tale importo. Per il restante importo, ancora da impegnare, pari a lire 111,561 miliardi, si è in attesa della delibera CIPAA di determinazio-

ne delle quote di devoluzione.

Per quanto attiene alla competenza autorizzata per l'esercizio 1981, di lire 766,446 miliardi, nel corso dell'esercizio provvisorio 1982 è stato impegnato un acconto pari a lire 320 miliardi; successivamente al mese di giugno, si provvederà ad impegnare il rimanente importo di lire 446,446 miliardi.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, n. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Ha lo scopo di integrare il regolamento delle Comunità europee n. 1360/78.

Agli artt. 9, 2° comma, 10, 1° comma, della legge, viene autorizzata una spesa, rispettivamente, di lire 70 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984, e lire 6 miliardi, ripartita in ragione di lire 1 miliardo, per ciascuno degli anni dal 1979 al 1984.

Le somme da assegnare alle Regioni ammontano, cumulativamente, per gli esercizi 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 a lire 54 miliardi. Per il momento, si è in attesa della delibera CIPAA, che dovrà ripartire tale importo, sulla base di coefficienti tecnici, ricavati da valori regionali della produzione lorda vendibile. Le relative erogazioni avranno luogo limitatamente a favore delle Regioni, che abbiano provveduto agli adempimenti della normativa.

LEGGE 1 AGOSTO 1981, n. 423.

Interventi per l'agricoltura.

La spesa complessiva posta a carico del cap. 7081 ammon-

ta a lire 330 miliardi, per il 1981 (variazione apportata con decreto del Tesoro) e a lire 120 miliardi, per il 1982.

Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1981-82 sono re-
cate dall'art. 1 (50 miliardi per il 1981), dall'art. 3, commi
1-2-3 (complessivi 120 miliardi per il 1981), dall'art. 4 (70
miliardi, rispettivamente, per gli esercizi 1981-82) e dallo
art. 5 (90 miliardi per il 1981 e 50 miliardi per il 1982).

Allo stato attuale, avendo il CIPAA ripartito soltanto 70
miliardi, rispettivamente, per gli esercizi 1981-82, di cui al-
l'art. 4, si è potuto impegnare (nei primi mesi dell'82) solo
l'importo complessivo di lire 140 miliardi.

LEGGE 23 MARZO 1981, n. 93

Disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante norme
per lo sviluppo della montagna.

La legge 93/81 viene rifinanziata, per l'esercizio 1982,
di lire 120 miliardi dall'art. 36 del D.L. 786/81, convertito,
con modifiche, in legge 51/82. Tale disponibilità è parzialmen-
te destinata alle spese di gestione delle Comunità montane, me-
diante accreditamenti direttamente alle Comunità montane. Lire
30 miliardi sono recati in aumento al cap. 7081, con decreto
del Tesoro, lire 90 miliardi sono recati direttamente dalla leg-
ge di bilancio 188/82. Allo stato attuale, è stato possibile so-
lo impegnare la disponibilità di lire 30 miliardi, da devolvere
alle Regioni (autorizzata nell'esercizio provvisorio), in quan-
to non si hanno ancora a disposizione i dati statistici atti a
quantificare le quote da devolvere alle Comunità montane.

1.2. EDILIZIA SCOLASTICA

LEGGE 5 AGOSTO 1975, n. 412

Norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento.

Si prevede, ai sensi dell'art. 2, che gli interventi in materia di edilizia scolastica siano attuati sulla base di due programmi triennali, riferiti, rispettivamente, agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980.

La procedura per la programmazione prevede che la somma a disposizione per le singole Regioni e le disponibilità annuali siano indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con quello dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione Interregionale.

L'autorizzazione di spesa complessiva, per la realizzazione dei due programmi in discorso, è di lire 1.850 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dei LL.PP., a cui si aggiungono 0,8 miliardi, ai sensi dell'art. 11 (rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica), a carico del Ministero della P.I.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per gli interventi urgenti, distribuiti negli anni dal 1976 al 1981.

Per la copertura finanziaria del 1° programma triennale, è stato, a suo tempo, approvato, con decreto dei Ministri dei LL.PP. e della P.I., il piano contenente la ripartizione - tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - di un ammontare complessivo di lire 775,2 miliardi, distribuito nell'arco temporale 1975/78 (lire 19,011.411

miliardi, per il 1975, lire 198,455.856 miliardi, per il 1976, lire 242,492.493 miliardi, per il 1977 e lire 315,240.240 miliardi, per il 1978).

Successivamente, per la copertura finanziaria del 2° programma è stato, altresì, approvato - con decreto sempre a cura dei Ministri dei LL.PP. e della P.I. - il piano di riparto per un ammontare complessivo di lire 1.026 miliardi, distribuito nel periodo 1978/82 (in lire 73,285.714 miliardi, per il 1978, lire 293,142.857 miliardi, per il 1979, lire 342 miliardi, per il 1980, lire 293,142.857 miliardi, per il 1981 e lire 24,428.572 miliardi, per il 1982).

A partire dal 1978, la competenza all'erogazione delle quote di devoluzione regionali, con l'esclusione di quelle relative alle Regioni a statuto speciale - è passata, ai sensi del D.P.R. 616/77, al Ministero del Bilancio e della P.E., che ha provveduto a trasferire alle Regioni a statuto ordinario le disponibilità, relative all'anticipo del 5% (previsto dall'art. 6) delle assegnazioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982.

Trattasi di importi, rispettivamente, pari a lire 321,738 miliardi, a lire 234,501 miliardi, a lire 273,585 miliardi, a lire 234,501 miliardi e a lire 19,542 miliardi.

In particolare, le disponibilità relative al 1978 sono articolate in due tranches, delle quali, la prima rientra nel 1° programma triennale 1975/77, mentre la seconda tranche riguarda il 2° programma triennale 1978/80.

Le disponibilità finanziarie, relative agli anni 1978,

1979, 1980, 1981 e 1982, al netto dell'anticipo del 5% dei fondi stanziati per ciascuno dei medesimi esercizi, ammontano complessivamente a circa lire 1.013,677 miliardi.

Alla data del 31.12.81, risultano impegnate ed erogate complessivamente - in base alle dichiarazioni rese dagli assessori interessati, ai sensi dell'art. 113 della legge 88/79 - le seguenti somme:

- a) A valere sugli stanziamenti 1978 - Lire 191.000.926.911 impegnate, lire 138.291.156.242 erogate;
- b) A valere sugli stanziamenti 1979 - Lire 128.458.290.218 impegnate, lire 62.871.171.183 erogate;
- c) A valere sugli stanziamenti 1980 - Lire 71.091.521.146 impegnate, lire 18.117.222.004 erogate;
- d) A valere sugli stanziamenti 1981 sono stati assunti solo impegni pari a lire 13.483.304.573.

Infine, nel periodo 1/1/82 - 30/6/82, risulta essere stato impegnato - sempre sulla base delle dichiarazioni regionali - l'importo complessivo di lire 50 miliardi circa.

Sempre nello stesso periodo, i pagamenti complessivi ammontano a lire 218.656.680.283, così suddivisi:

- a) lire 52.709.770.669 in conto residui 1978;
- b) lire 66.735.631.855 in conto residui 1979;
- c) lire 84.750.884.336 in conto residui 1980;
- d) lire 13.483.304.573 in conto residui 1981;
- e) lire 977.088.850 in conto residui 1982.

1.3. ALTRE LEGGI (Varie)

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità.

All'art. 3 si prevedè uno stanziamento complessivo di lire 60 miliardi, a favore della Regione MARCHE, ripartito nel periodo 1972-1996.

All'erogazione delle disponibilità, fino all'esercizio 1977 - per complessive lire 8,5 miliardi - già è stato provveduto a carico di altri capitoli di bilancio. Le disponibilità poste a carico del cap. 7081 ammontano complessivamente a lire 51,5 miliardi, a fronte delle quali, alla data del 31 dicembre 1981, lire 12 miliardi sono stati impegnati e lire 9 miliardi erogati; il restante importo di lire 3 miliardi è stato accreditato alla Regione MARCHE nei primi mesi dell'82.

La disponibilità di lire 3 miliardi, per il 1982, non è stata ancora impegnata.

LEGGE 23 MARZO 1973, n. 36 e LEGGE FINANZIARIA n. 119/81.

La legge 36/73, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria, colpiti da calamità naturali, viene rifinanziata dall'art. 15 della legge 119/81, per una disponibilità di lire 50 miliardi, fatta confluire nel cap. 7081, per l'esercizio 1981.

Tale somma è stata impegnata nel corso dell'esercizio 1981 ed erogata nei primi mesi dell'esercizio 1982.

D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218 e LEGGE FINANZIARIA 119/81

Per il finanziamento, nell'anno 1981, degli interventi di completamento, da realizzare a cura della CASMEZ, previsti al 1° comma dell'art. 149 del T.U., approvato con D.P.R. 218/78, il capitolo 7081 viene incrementato, con decreto del Ministro del Tesoro, di lire 226 miliardi.

Tale disponibilità è stata impegnata nell'81 ed erogata nei primi mesi del 1982.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, ART. 51

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo in questione - istituito dalla legge 833/78 - relativo al Servizio Sanitario Nazionale, viene quantificato annualmente con la legge di bilancio.

La consistenza di tale fondo per il 1980, stabilita in lire 446 miliardi, è stata ripartita dal CIPE (previo accantonamento di lire 46 miliardi, da destinare ai presidi multizonali ad utenza interregionale), che ha individuato tre distinti settori di destinazione:

- a) Costruzioni posti ospedalieri;
- b) Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico;
- c) Altri investimenti.

Più precisamente, la distribuzione settoriale della disponibilità di lire 400 mld, stabilita dal CIPE, è la seguente:

- lire 74,827 mld., per il settore a);
- lire 88,853 mld., per il settore b);
- Lire 236,320 mld., per il settore c).

Per i primi due settori a) e b), l'erogazione è stata subordinata dal CIPE al frazionamento delle relative assegnazioni su base trimestrale. Le quote spettanti alle Regioni interessate - sui settori a) e b) - relativamente alle quattro trimestralità, per un importo complessivo di lire 163,680 miliardi, sono state regolarmente impegnate e pagate nel corso dell'esercizio 1980. Pertanto, l'importo complessivo delle disponibilità ancora da impegnare sull'esercizio 1980 ammonta a lire 282,320 mld., suddiviso in lire 236,320 mld., per il citato settore c) e lire 46 mld. accantonati per i presidi multizonali.

Con delibera CIPE del 24/4 - 6/5/81, vengono stabilite le quote di devoluzione sui residui 1980 e sulla competenza 1981.

Per quanto attiene ai residui 1980, per la quota dei 236,320 mld., destinata ad "altri investimenti", vengono riconfermati i criteri di ripartizione stabiliti con la precedente delibera CIPE. Inoltre, con i medesimi criteri adottati per la quote dei 236,320 mld., vengono ripartiti altri 41 miliardi - già facenti parte del Citato accantonamento di lire 46 mld. - sempre destinati ad "altri investimenti".

La residua disponibilità dell'accantonamento - pari a lire 5 mld. - viene destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali. L'assegnazione di tali quote avverrà previo e

same dei programmi di investimento, che ciascuna Regione dovrà presentare.

Al 31.12.81, è stata impegnata la somma di lire 208,908 miliardi ed erogata la somma di lire 64,585 miliardi, a valere sui residui complessivi 1980, pari a lire 282,320 mld.

La rimanente somma di lire 144,323 mld., impegnata nel 1981, è stata erogata nei primi mesi dell'anno 1982. Inoltre, nello stesso periodo, è stata impegnata ed erogata l'ulteriore somma di lire 53,011 miliardi.

Per quanto attiene la competenza 1981, dello stanziamento complessivo di lire 510 mld., viene scorporata la somma di lire 10 mld., da destinare agli Istituti zooprofilattici sperimentali. Inoltre, un'altra quota, pari a lire 76,240 miliardi, viene destinata alla costruzione di posti letto ospedalieri.

Pertanto, le disponibilità da destinare al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, da devolvere in quote trimestrali alle Regioni e Province autonome, ammontano a lire 423,760 miliardi.

Complessivamente, sulla competenza 1981, al 31.12.81, è stata impegnata la somma di lire 459,694 mld. ed erogata la somma di lire 245,415 mld.; la rimanente somma, pari a lire 214,279 mld., è stata erogata nei primi mesi dell'82. In quest'ultimo periodo, inoltre, è stata impegnata anche l'ulteriore somma di lire 50,306 miliardi.

Per quanto concerne, infine, la competenza 1982, pari a lire 510 miliardi, essendo stata ripartita dal CIPE solo la somma di lire 423,760 mld. - da destinare, in quote trimestra

li, al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio — è stato possibile impegnare nei primi mesi dell'82 solo il 1° e 2° trimestre, per l'importo complessivo di lire 211,880 mld.

Inoltre, è stato accreditato l'importo di lire 48,081 miliardi, come acconto sul 1° trimestre 1982.

3. LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 (MERLI)

Nuove risorse extra fondo regionale di sviluppo.

Riguardano parti di stanziamento, ex legge 650/79, recante integrazioni e modifiche delle leggi 171/73 e 319/76, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Si tratta di risorse, che formano oggetto di istituzione di due nuovi capitoli di spesa. Più precisamente, per il 1980, viene prevista — a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 500 miliardi, ex art. 4, 3° comma — una somma di lire 75 mld., da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi ai Comuni ed ai Consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento di servizi pubblici; Tale somma costituisce la consistenza del cap. 7083.

Inoltre, per lo stesso esercizio 1980, viene prevista — a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 350 mld., ex art. 5, 7° comma — una somma pure di lire 75 miliardi, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi alle imprese, che realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi. Tale somma rappresenta la consistenza del cap. 7084.

Le citate disponibilità, per il 1980, relative ai capp. 7083 - 7084 - pari a complessive lire 150 mld. - sono state impegnate nell'esercizio 1980 ed accreditate nell'81.

Per l'esercizio 1981, sui capp. 7083 - 7084 vengono stanziati, rispettivamente, le somme di lire 212,5 mld. e di lire 137,5 mld. (impegnate nell'81), sulle quali, nel medesimo esercizio, sono stati accreditati alle Regioni acconti pari a lire 25 mld. Nel corso dei primi mesi dell'anno 1982, sulla rimanente somma di lire 187,5 mld. - cap. 7083 - è stato erogato un secondo acconto pari a lire 169,5 mld. e sulla rimanente somma di lire 112,5 mld. - cap. 7084 - è stato erogato un secondo acconto di lire 107,5 mld.

Per quanto concerne gli stanziamenti per l'esercizio 82, sui capp. 7083 - 7084, pari ai medesimi importi dell'81, date le limitate disponibilità di cassa autorizzate dalla legge di bilancio (pari ai sopracitati secondi acconti 1981), per il momento è possibile assumere solo impegni.

4. LEGGI 7 LUGLIO 1980, N. 298, 29 APRILE 1981, N. 162 E 26 FEBBRAIO 1982, N. 53
Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili.

LEGGE 298/80

E' stata stanziata, per ciascuno degli esercizi 1980/81, la somma di lire 50 mld.

Con deliberazione CIPE, è stato ripartito l'intero importo di lire 100 mld., suddiviso in lire 50 mld., da destinare

alla realizzazione di opere idrauliche nei bacini a carattere regionale e lire 50mld. da destinare all'esecuzione di opere di navigazione interna.

La disponibilità di lire 50 mld., per l'80, è stata impegnata ed erogata nel corso dell'81.

La disponibilità di lire 50 mld., per l'81, è stata impegnata nel medesimo anno ed erogata nel corso dei primi mesi dell'82.

L. 162/81

All'art.2,lett.b), reca uno stanziamento di lire 28 mld., per l'esercizio 1981, per opere idrauliche e vie navigabili.

Con decreto del Tesoro, tale Importo è stato recato in aumento al cap. 7085.

L'importo di lire 28 mld. è stato impegnato nell'81 e non ancora potuto erogare, date le limitate disponibilità di cassa autorizzate con legge di bilancio 188/82.

L. 53/82

La disponibilità complessiva di lire 230 mld., autorizzata dalla legge, comprende le autorizzazioni di spesa di lire 150 mld. e di lire 80 mld., recate dall'art. 1 - rispettivamente lett.b) e d) - della legge 53/82, di conversione del decreto legge 789/81, da finalizzare per opere idrauliche e idroviarie di competenza regionale. Più precisamente, l'articolazione temporale degli impieghi previsti dalla legge è la seguente:

- lire 10 mld. per l'anno 1982
e
lire 140 mld. per l'esercizio 1983
- per opere idrauliche e
di navigazione interna
- lire 80 mld. per l'anno 1983
- per opere idrauliche
connesse a finalità a-
gricole di irrigazione

Relativamente alle sopracitate disponibilità, ancora deve essere predisposta la delibera CIPE d'assegnazione.

5. LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219.

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Tale legge, all'art. 3, destina al risanamento ed allo sviluppo delle zone terremotate, nel triennio 1981/83, la somma complessiva di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Tale importo è destinato fino ad un massimo di lire:

- 700 miliardi, ad interventi statali nelle opere pubbliche;
- 900 miliardi, ad interventi nei settori di produzione (contributi alle imprese);
- 700 miliardi, a favore delle Regioni BASILICATA, CAMPANIA e PUGLIA, sempre per interventi nei settori di produzione;
- 5.700 miliardi, per interventi regionali e degli enti locali nell'edilizia residenziale e nelle opere pubbliche.

Il relativo cap. 7500 è stato istituito nello stato di

previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della P.E. - con la dizione "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto.." - mediante decreto del Tesoro . In tale fondo non confluiscono i finanziamenti comunitari.

Con decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio, vengono stornate dal predetto fondo le somme da destinare alle Amministrazioni statali, mediante iscrizioni in appositi capitoli dello stato di previsione di ciascuna amministrazione.

Con decreti del Ministro del Bilancio, di concerto con il Ministro del Tesoro, vengono impegnate somme:

- alle Regioni CAMPANIA, BASILICATA e PUGLIA (i conseguenti accreditamenti vengono effettuati mediante versamento in appositi conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria centrale);
- ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province delle predette Regioni (i conseguenti accreditamenti vengono effettuati mediante versamento in apposite contabilità speciali infruttifere, aperte presso le sezioni di Tesoreria Provinciali).

Per l'anno 1981, la somma da destinare al costituendo fondo viene determinata in lire 2.000 miliardi.

Infine, all'art. 14, ultimo comma, della legge 219/81 - modificato dall'art. 2 del D.L. 333/81 - viene attribuita la possibilità al Commissario, che già gestisce fuori bilancio un apposito fondo istituito presso il Tesoro, di

indicare al CIPE ulteriori dotazioni, a valere sulle disponibilità della presente legge.

Dopo gli storni alle altre Amministrazioni centrali, la consistenza del fondo e' di lire 1.838,541 miliardi.

Sull'importo impegnato nell'esercizio 1981, pari a lire 1.837,922 miliardi, al 31.12.81 soltanto per lire 337,036.500 miliardi sono stati predisposti accrediti, sia perchè gli impegni sono stati assunti a fine esercizio (conseguentemente al ritardo delle deliberazioni CIPE), sia a causa delle limitate disponibilità di cassa autorizzate (intorno ai 400 mld., dopo gli storni alle altre Amministrazioni centrali). Tali cause hanno consentito erogazioni di soli acconti nella misura del 25% delle spettanze di devoluzione.

Gli impegni assunti riguardano i seguenti programmi e soggetti destinatari:

- programma "case sparse" - per la ricostruzione e riparazione abitazioni rurali - per l'importo di lire 184,146 mld., le cui quote di devoluzione hanno interessato i soli comuni della Campania e della Basilicata;
- primo programma regione Campania, per l'importo di lire 344 mld., le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione medesima, le Province, i Comuni e le Comunità montane;
- secondo programma regione Campania, per l'importo di lire 241 mld., le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione stessa e i soli Comuni;

- programma regione Basilicata, per l'importo di lire 132,776.010 mld., le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione medesima, le Province, i Comuni e le Comunità montane.
- programma regione Puglia, per l'importo di lire 20 miliardi, le cui quote di devoluzione hanno interessato i soli Comuni.
- il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per gli importi, rispettivamente, di lire 200 mld., di lire 500 mld., di lire 113 mld. e di lire 103 miliardi.

L'importo erogato di lire 337,036.500 mld. - del quale lire 267,336.750 mld. sono stati effettivamente imputati all'esercizio 1981 e lire 69,669.750 mld. sono stati "trasportati" (ad opera del Tesoro) ed accreditati sull'esercizio 1982 - riguarda la prima intera quota assegnata a Zambelletti (lire 200 mld.) ed acconti sui programmi: "Case sparse", primo Camp e Puglia.

Anche per l'esercizio 1982, lo stanziamento è di lire 2.000 mld. Nel periodo 1.1.82 - 30.6.82, mancando nuove deliberazioni CIPE d'assegnazione, si è potuto procedere solo alle erogazioni relative ad impegni già assunti nel decorso esercizio.

In tale periodo è stato accreditato, ai vari soggetti destinatari, l'importo complessivo di lire 1.100,8 mld., così distribuiti:

- acconto sul programma regione Basilicata (25%);
- acconto sul programma regione Campania (20%);
- ulteriori accreditamenti sul 1° programma regione Campania;
- gli interi importi di lire: 500 mld., 113 mld. e 103 mld.,
accreditati al Ministro Zamberletti.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978 n.468, art.15, 4° e 5° comma.)

INDICE PER LEGGI

Legge 1° giugno 1977, n. 285

Legge 5 agosto 1978 n. 469

Legge 24 aprile 1980 n. 146

Legge 30 marzo 1981 n. 119

1. LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285.

Provvedimenti sull'occupazione giovanile

Come già fatto presente nella precedente relazione, il Ministero di Grazia e Giustizia, in attuazione dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, ha dato corso a tre progetti di rilevanza sociale concernenti, rispettivamente, le controversie individuali di lavoro, gli Istituti di Prevenzione e Pena ed i servizi sociali.

A) Controversie individuali di lavoro

Nel corso del corrente anno, ha continuato a trovare attuazione negli uffici giudiziari situati nelle zone di influenza della Cassa del Mezzogiorno il progetto generale a suo tempo approvato dal CIPE.

In attuazione di tale progetto, come è noto, erano stati assunti 700 giovani che hanno frequentato anche i relativi corsi di formazione.

Attualmente è stato espletato l'esame di idoneità per l'ammissione dei predetti giovani nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed è in fase di emanazione il decreto di approvazione della relativa graduatoria. All'esame hanno partecipato 633 giovani, 522 dei quali sono stati dichiarati idonei, mentre 111 sono stati respinti. Agli idonei, sono riservati, alla data del 30 giugno 1982, complessivamente 227 posti del ruolo dei coadiutori.

Gli altri idonei, unitamente al personale di ruolo dell'Amministrazione risultato idoneo nello stesso concorso, faranno parte della graduatoria prevista dalla legge 29 feb -

braio 1980 n. 33.

Il personale interessato, intanto, per effetto della legge 6 febbraio 1981, n. 21 continua a prestare servizio fino alla conclusione del predetto concorso.

Il pagamento della retribuzione agli aventi diritto continua ad avvenire a mezzo dei funzionari delegati ai quali vengono accreditati i fondi a disposizione assegnati di volta in volta dopo le apposite delibere del CIPE.

A tutto il 30 giugno 1982 sono stati stanziati sul capitolo 1514 del Ministero del Tesoro L. 6.318.635.000. I suddetti importi sono stati interamente accreditati, e, presumibilmente, utilizzati per i pagamenti relativi alla stessa data, ovvero fino al 30 settembre 1982.

Per il quarto trimestre, a suo tempo, è stato indicato il presumibile fabbisogno occorrente.

B) Istituti di Prevenzione e Pena e servizi sociali

Negli istituti e servizi penitenziari il progetto predisposto ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 ha pure continuato ad avere attuazione nelle zone di influenza della Cassa del Mezzogiorno.

Il pagamento della retribuzione agli aventi diritto continua ad avvenire a mezzo di funzionari delegati ai quali vengono accreditati i fondi a disposizione assegnati di volta in volta a seguito di apposite delibere del CIPE.

A tutto il 30 giugno 1982 sono state stanziato sul Cap. 2011 del Ministero del Tesoro, per il corrente anno finanziario, sia in termini di competenza che di cassa, L. 5.670.000.000. La suddetta somma è stata quasi interamente accreditata ed u-

tilizzata per i pagamenti alla stessa data.

Sempre alla suddetta data è stata anche distribuita - a gli Istituti dipendenti interessati - la somma di lire 1.296.500.000=, già impegnata in conto residui.

Il personale attualmente rimasto in servizio è costituito da circa 600 unità ed appartiene a varie categorie di personale (ragionieri, assistenti sociali, coadiutori, vigilatrici penitenziarie, operai comuni).

Durante l'anno sono stati ultimati gli esami di idoneità per l'ammissione dei predetti giovani nei ruoli del personale degli Istituti di Prevenzione e di Pena ed in quelli di altre Amministrazioni dello Stato. I decreti di approvazione delle relative graduatorie sono in corso di registrazione.

La situazione degli organici permette, entro la fine del corrente anno, la sistemazione dei ragionieri, degli assistenti sociali e delle vigilatrici penitenziarie.

Per quanto concerne operai e coadiutori solo poche unità potranno entrare a far parte degli organici.

Si prevede, al momento, un'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000= circa a tutto il 31 dicembre 1982.

2. LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469.

Ordinamento delle case mandamentali

Come è noto, la legge 5 agosto 1978, n. 469 ha modificato l'ordinamento delle case mandamentali, mentre il D.I. 4 dicembre 1978 ha fissato l'elenco definitivo degli istituti ed ha stabilito gli organici del relativo personale di custodia.

Al riguardo si reputa opportuno far presente che è in corso di elaborazione schema di disegno di legge relativo a

"Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 469 sull'ordinamento delle Case mandamentali", col quale si dispone un aumento degli organici del personale di custodia da 2.144 unità, previste dall'art. 1 della precitata legge n. 469/78, a 3.000 unità.

I pagamenti effettuati a tutto il 30.6.1982 sul Capitolo 2201 "Rimborso spese di funzionamento e di personale delle Case mandamentali", relativi alle spese del personale di custodia sono i seguenti:

- L. 1.295.586.160 - totale pagamenti effettuati in conto residui anno 1980 -
- L. 5.136.509.295 - totale pagamenti effettuati in conto residui anno 1981 -
- L. 1.213.248.085 - totale pagamenti effettuati in conto competenze anno 1982 -.

Si fa presente che le somme stanziare non vengono utilizzate tutte nello stesso anno in quanto i rimborsi ai Comuni vengono effettuati dopo che questi, allo scadere dell'anno finanziario, inviano i relativi rendiconti, così come previsto dal 2° comma dell'art. 4 della suddetta legge 5.8.1978, n. 469.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, durante l'anno finanziario di competenza, concede ai Comuni solo una anticipazione (in misura non inferiore alla metà delle somme spese nell'anno precedente) e dopo che l'Istituto mandamentale abbia avuto un anno di ininterrotto funzionamento, ai sensi del 3° comma dell'art. 4 suddetto.

Comunque l'Amministrazione sta cercando, in collaborazione con le Autorità locali, di ammodernare l'intero settore in modo che in un futuro prossimo tutti i 346 Istituti inclusi nel D.M. 4.12.1978 di attuazione della legge 469/78 pos

sano essere funzionanti sia sul piano strutturale che su quello organico.

Relativamente al settore edilizio, l'art. 6 della suddetta legge (che prevedeva a favore dei comuni un rimborso annuo straordinario per i mutui contratti per la ristrutturazione e dilizia degli Istituti) è stato superato a seguito delle nuove disposizioni emanate con le leggi 146/80 (art.28) e 119/81 (art.19), come più avanti riferito sul tema dell'edilizia penitenziaria.

Per quanto riguarda il rimborso forfettario erogato ai Comuni per spese di funzionamento delle Case mandamentali (articolo 4 della legge in parola), si chiarisce che la competente Direzione Generale gestisce un importo minimo (lire 141.150.000=) dello stanziamento assicurato sul capitolo 2201 del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Parte di detta somma, pari a L. 130.079.000, impegnata per il periodo dal 1979 al 1990, si riferisce all'ammontare complessivo dei rimborsi, di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 469/78, fissati con D.I. del 4.12.1978.

In concreto, tenuto conto che detti rimborsi vanno attribuiti solo agli Istituti in atto funzionanti, per l'anno 1981 sono state erogate L. 37.983.500, mentre i rimborsi assicurati al 30.6.1982 ammontano a L. 19.362.000=.

3. LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 (ART. 19).

L'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, prevede la erogazione di mutui a favore dei Comuni per l'edilizia giudiziaria e le case mandamentali. La situazione nei due settori è la seguente:

A) Edilizia giudiziaria

L'articolo in esame, innovando la precedente disciplina in materia (art. 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146) ha previsto che in ogni caso, e non soltanto nell'ipotesi in cui i Comuni non risultassero in condizioni di assumere mutuo, l'onere relativo al pagamento degli interessi sui mutui concessi ai Comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti venisse assunto a totale carico del bilancio dello Stato e tale innovazione ha costituito un forte incentivo alle iniziative degli stessi enti locali.

Ed invero, ai sensi della suddetta disposizione, che prevedeva un accantonamento di 700 miliardi, sono stati approvati dall'Amministrazione n. 259 progetti per un ammontare di L. 432.705.946.024 e sono stati concessi dalla predetta Cassa alle amministrazioni Comunali n. 64 mutui per complessive L. 203.055.888.000.

I finanziamenti che la Cassa deve ancora erogare per un totale di L. 374.663.425.024 graveranno pure sul fondo di 700 miliardi, in quanto le relative richieste sono state presentate dai Comuni ai sensi del più volte citato art. 19 in considerazione dei maggiori benefici previsti da tale norma.

Risultano, infine, in istruttoria n. 92 progetti per opere di edilizia giudiziaria per una previsione totale di spesa di L. 129.921.936.259.

La Cassa Depositi e Prestiti, che ha sospeso la concessione di mutui allo scadere dell'anno 1981, ha fatto conoscere che riprenderà tali erogazioni dopo che il Parlamento avrà approvato l'articolo, stralciato dalla legge finanziaria 1982,

che prevede la conferma per il corrente anno, delle disposizioni di cui all'articolo predetto fino al completo utilizzo dell'importo di L. 700 miliardi.

B) Settore edilizio delle Case mandamentali

In ordine ai criteri seguiti per il settore edilizio delle Case mandamentali, si ribadisce che, ai sensi della normativa sopracitata, è di pertinenza del Ministero di Grazia e Giustizia l'accertamento della rispondenza ai dettami della tecnica penitenziaria degli elaborati peritali, relativi alla ristrutturazione e la costruzione ex novo degli edifici da destinare a Case mandamentali.

Alla predisposizione di detti progetti provvede, sulla scorta di precise istruzioni tecniche preventivamente fornite dall'Amministrazione, il Comune interessato, cui spetta, altresì, l'onere del finanziamento, con l'ausilio della Cassa Depositi e Prestiti, degli interventi necessari.

Per quanto attiene all'accertamento tecnico degli indicati elaborati progettuali, si fa presente che, nel corso del 1981, sono stati favorevolmente esaminati n. 73 progetti, mentre per altri 12 è stata richiesta adeguata rielaborazione.

Relativamente al 1° semestre 1982, i progetti esaminati favorevolmente risultano essere n. 44, e 12 quelli per i quali sono state ritenute necessarie modifiche.

Per quanto attiene agli impegni economici assunti dai Comuni ed a quelli programmati, la situazione al 30 giugno 1982 appare la seguente:

A) Comuni che hanno in concreto ottenuto il finanziamento L. 2.256.882.810

- B) Comuni che hanno presentato domanda di mutuo L. 62.992.218.451
- C) Comuni che sono in grado di contrarre mutuo avendo ultimato l'iter amministrativo L. 74.400.000.000
- D) Comuni che si prevede possano ultimare l'iter amministrativo entro l'anno L. 212.607.781.549
- per un totale di 350 miliardi di lire.

Al riguardo, si osserva che, ai fini di una concreta realizzazione dei programmi, è necessario che sia approvato il disegno di legge comprendente gli articoli a suo tempo stralciati dal disegno di legge finanziaria relativo all'esercizio 1982 ed in particolare la disposizione che conferma la possibilità per i Comuni di contrarre mutui finanziari nel settore dell'edilizia giudiziaria e mandamentale fino al completo utilizzo dei 700 miliardi resi disponibili dall'art. 19 della legge finanziaria 1981.

In ordine al settore delle Case mandamentali, è necessario, comunque, segnalare la limitata collaborazione fornita dagli Enti locali per la predisposizione delle perizie ed, in genere, per un sollecito approntamento delle prescritte procedure.

Considerato che il disegno di legge n.3043/bis/C ("Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia"), in corso di esame al Parlamento, limita gli interventi del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1982 al plafond di 700 miliardi già autorizzato con la legge finanziaria 1981, in sede di "Documento" per la legge finanziaria 1983 è stato richiesto un accanto

namento di altri 1150 miliardi per proseguire nella realizzazione del piano di risanamento e dell'edilizia giudiziaria e delle case mandamentali.

4. LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 (Legge finanziaria 1980).

- Art. 27, I comma: Acquisizione di beni, attrezzature e servizi.

I residui dello stanziamento di 150 miliardi di lire autorizzato dalla predetta norma sono stati impegnati, nel corso dell'esercizio 1981, per l'acquisizione di beni e servizi, unitamente a parte dello stanziamento autorizzato dalla legge 30.3.1981, N° 119 secondo i criteri, come più avanti specificato, adottati per la predetta legge finanziaria 1981.

5. LEGGE 30 MARZO 1981, N° 119 (Legge finanziaria 1981).

- Art. 18 - Acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi.

Lo stanziamento di 380 miliardi di lire autorizzato dalla predetta norma è stato ripartito in due fondi, rispettivamente di 150 e 230 miliardi di lire - Mentre il fondo di 150 miliardi, iscritto nella parte corrente, è stato utilizzato per sopperire alle carenze del bilancio ordinario, la restante somma di 230 miliardi è stata ripartita in due capitoli in conto capitale (7001 e 7012), rispettivamente previsti per acquisto di immobili ed aule prefabbricate e per l'acquisizione di mobili, strutture e servizi.

Come già precisato in precedenza, i predetti investimenti sono stati in parte realizzati anche con i residui di stanziamento del 1980 (cap. 7011).

aa) Acquisto di immobili e aule prefabbricate.

Per esigenze di carattere straordinario, derivanti dalla celebrazione di processi particolarmente delicati sia per il rilevante numero degli imputati e sia per la natura dei reati contestati (terrorismo e delinquenza comune organizzata) è stato necessario procedere alla costruzione di apposite aule giudiziarie, utilizzando strutture prefabbricate.

Per la realizzazione di tali opere, con decreti interministeriali emessi di concerto con il Ministero del Tesoro, sono stati di volta in volta delegati i competenti Provveditori alle Opere Pubbliche.

Con il capitolo 7011, residui 1980, si è provveduto alla realizzazione delle aule giudiziarie nelle seguenti sedi:

Torino - D.I. 6/5/1981 - per il costo complessivo di Lire 4.500.000.000 sono state realizzate due aule per una superficie complessiva di mq. 4.800. I lavori sono stati ultimati ed il prezzo interamente pagato.

Bergamo - D.I. 17/6/1981 - per il costo complessivo di Lire 2.800.000.000 è stata realizzata un'aula di mq. 1.976. I lavori sono stati ultimati e il prezzo è stato interamente pagato.

Firenze - D.I. 15/10/1981 - Il costo complessivo di Lire 3.380.000.000, per la realizzazione su una superficie coperta di mq. 2.200 di una aula è stato finanziato con il cap. 7011, residui 1980, limitatamente alla somma di L. 2.380.000.000, già pagata.
I lavori sono stati ultimati.

In dette aule sono stati già celebrati, nel corso di quest'anno, alcuni processi.

Con il capitolo 7001 si è provveduto, invece, alle aule giudiziarie delle sedi di seguito specificate:

Firenze - D.I. 15/10/1981 - Per l'importo di L. 1 miliardo, ad integrazione di quanto impegnato sui residui del cap. 7011, attesa l'insufficienza degli stessi rispetto alla spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Di tale somma sono state già pagate L. 945.707.700 a seguito di certificato di autorizzazione di pagamento del direttore dei lavori a saldo del 4° stato di avanzamento dei lavori.

Restano da pagare L. 54.292.300 da liberare dopo il collaudo e il rendiconto finale.

Bergamo - D.I. 17/11/1981 - Per ulteriori lavori di completamento dell'opera in precedenza finanziata, impianto citofonico, rifiniture ed adeguamento della aliquota dell'IVA è stata impegnata la somma di lire 690.000.000, delle quali L. 480.000.000 già accreditate al Provvedirato OO.PP. di Milano.

Torino - D.I. 16/2/1982 - La utilizzazione dei due prefabbricati ha evidenziato la necessità di alcuni lavori per la correzione acustica delle aule e il potenziamento delle misure di sicurezza. Tali lavori ammontano complessivamente a L. 600.000.000 delle quali L. 480.000.000 già accreditate al Provveditorato OO.PP. di Torino.

Roma - D.I. 15/10/1981 - Per la somma di L. 15.363.160.000 sarà realizzata una costruzione di mq. 5.250 coperti, comprensiva di 2 aule.

La costruzione è in fase avanzata con la struttura ultimata, l'edificio coperto e le tamponature verticali in fase di ultimazione. Al Provveditorato OO.PP. di Roma sono state accreditate L. 9.000.000.000.

Padova - D.I. 7/10/1981 - Il contratto è stato approvato con Decreto 9/3/1982 del Provveditore di Venezia. E' in corso l'iter espropriativo dell'area della quale però, in via bonaria, è stata consentita l'occupazione.

Al Provveditorato OO.PP. di Venezia sono state accreditate L. 3.500.000.000.

Anche l'Amministrazione centrale ha avuto esigenze di locali, essendo ormai assolutamente insufficiente l'immobile attualmente adibito a Ministero della Giustizia.

Si è pertanto provveduto alla individuazione di un immobile adatto ad allocarvi gli uffici della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena e si è avviato l'iter amministrativo per l'acquisizione, a titolo di proprietà, di tale immobile.

A tale scopo è stato necessario procedere, con il terzo provvedimento di assestamento del bilancio 1981, al trasferimento dei fondi (L. 30.000.000.000) del cap. 7001 del Ministero di Grazia e Giustizia al cap. 7901 del Bilancio del Ministero delle Finanze e con il primo provvedimento di assestamento del 1982 al trasferimento di ulteriori L. 4.500.000.000, per il pagamento IVA.

Sempre mediante utilizzo dello stanziamento esistente sul cap. 7001, è prevista l'acquisizione di un compendio immobiliare in Roma da destinare a sede per la Scuola di formazione ed addestramento del personale civile e militare degli Istituti di Prevenzione e Pena (L. 40.000.000.000) e del complesso immobiliare "A.N. Beccaria" di Milano da adibire ad uso dell'Istituto per Osservazione Minorile, semilibertà uomini e direzione distrettuale per il centro rieducazione. Minorenni (L. 10.000.000.000). Per quest'ultimo immobile si è già provveduto a trasferire la somma occorrente, sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, con il terzo provvedimento di assestamento del bilancio 1981.

bb) Acquisizione di beni mobili, servizi ed attrezzature.

La citata legge n. 119 del 1981, come già detto, ha ulteriormente apprestato le risorse finanziarie necessarie perché l'Amministrazione della giustizia potesse affrontare le esigenze straordinarie connesse anche all'acquisizione di beni mobili, attrezzature e servizi, nonché alla predisposizione di strutture e di ogni altro intervento volto a potenziare l'Amministrazione giudiziaria e penitenziaria sia centrale che periferica.

Con ciò è stato completamente riconosciuto che il programma predisposto per l'anno 1980 non potesse avere attuazione piena e completa con i fondi stanziati in detto anno e, nel contempo, che le deficienze accumulatesi nel corso degli anni precedenti non potessero essere tutte superate in tempi brevi, dandosi atto altresì della validità del piano a suo tempo formulato.

Sulla base di tali premesse l'Amministrazione ha, pertanto,

proseguito nella realizzazione del programma stesso, ritenendo opportuno, prima di intraprendere altre iniziative, di portare a compimento quelle già avviate.

Con riferimento al problema della sicurezza dei magistrati e del personale addetto alla conduzione degli autoveicoli è stata completata la fornitura dei giubbotti antiproiettili, che ha importato una spesa complessiva di 633 milioni, nonché di borse antiproiettili ai magistrati con una spesa globale di L. 429milioni.

Inoltre, nell'arco di tempo considerato, è stata portata a compimento la procedura per l'acquisto di 80 autovetture blindate.

Sempre nell'ambito della sicurezza si è provveduto alla stipula di 105 contratti per la installazione di impianti di sicurezza in 80 edifici giudiziari sedi di Corti di Appello, di Tribunali e di Procure della Repubblica. Attualmente occorre provvedere alla stipula di ulteriori contratti per la installazione di apparecchiature di sicurezza in circa 90 palazzi di giustizia. A ciò si potrà provvedere solo dopo avere acquisito il relativo parere tecnico economico da parte della Commissione istituita con Decreto Interministeriale 15/4/82.

Anche nel campo delle attrezzature si è cercato di favorire nel modo migliore il lavoro dei giudici e del personale delle cancellerie, potenziando ulteriormente gli uffici di macchine da scrivere, di calcolatrici, di fotoriproduttori, di archivi normali e rotanti, di apparecchiature per la microfilmatura ed altro. Le note difficoltà burocratiche hanno talvolta impedito che all'impiego di spesa corrispondesse con immediatezza

la fornitura; talché è avvenuto, in alcuni casi, che, pur essendo stati stipulati i relativi contratti, la consegna materiale dei beni ha subito qualche ritardo.

Per ovviare a tale inconveniente si è chiesto ed ottenuto una modificazione dell'art. 29 del D.L. 14 aprile 1978 n. 111, convertito con legge 10/6/1978 n. 271, che ha consentito lo snellimento delle procedure contrattuali (Legge 18/1/1982 n. 7). Restano, peraltro, ancora remore connesse agli adempimenti relativi ai collaudi e alla presa in carico da parte degli uffici giudiziari, che ancora ritardano la effettiva utilizzazione delle apparecchiature.

A ciò va aggiunto che per talune apparecchiature modernissime, quali i telecopiers e fonoprinters (che consentono la trasmissione rapidissima, rispettivamente, di documenti scritti e di comunicazioni orali tra gli uffici particolarmente impegnati nella lotta contro il terrorismo e la delinquenza comune), fornite, sia pure con criteri di gradualità, ad uffici territorialmente dislocati in maniera diffusa, nell'ambito nazionale, sono sorte concrete difficoltà di gestione derivanti dalla scarsa disponibilità di linee telefoniche necessarie per la loro funzionalità e della insufficiente preparazione tecnica di personale da adibire all'esercizio.

Sempre per esigenze inerenti all'esercizio dell'attività giurisdizionale, si è notevolmente estesa, nel settore penale, la fornitura di apparecchi per le intercettazioni telefoniche con particolare riguardo a quegli uffici che più ne sentivano la necessità a causa dell'attività criminosa organizzata. Per quanto si sia ottenuto, da parte di taluni uffici, la collabo-

razione delle forze dell'ordine per la utilizzazione di dette apparecchiature, va evidenziata la esigenza di affrontare il problema in modo sistematico, così da potere contare su personale professionalmente idoneo, appartenente all'Amministrazione della giustizia.

Per garantire ulteriormente la segretezza dei collegamenti fra uffici diversi si è provveduto a fornire apparecchi criptofonici, che, assicurando un alto livello di protezione alle comunicazioni telefoniche, rendono superfluo lo spostamento fisico di magistrati da una sede all'altra con evidenti riflessi positivi sia sotto il profilo della migliore utilizzazione del personale che sotto quello della economicità del servizio.

Si è provveduto, altresì, al potenziamento dei supporti di studio e ricerca, già avviato nell'anno precedente, con un intervento massivo di materiale bibliografico che ha colmato una lacuna particolarmente grave nella maggior parte degli uffici giudiziari. Nel periodo considerato e per razionalizzare l'intervento, si è ritenuto di dover fissare le linee fondamentali di una biblioteca di base, suscettibile di un periodico aggiornamento, predisposte da una apposita Commissione ministeriale.

Nel contempo sono state accreditate a tutti gli uffici somme variabili in rapporto all'importanza degli stessi, desunta dal carico di lavoro e dal numero dei magistrati.

Nel campo dell'automazione si è proceduto alla sperimentazione prevista nei contratti stipulati il precedente anno nei settori del procedimento civile e dei servizi di cancelleria.

E' in corso, altresì, la necessaria istruttoria per le iniziative di automazione nel settore penale e per un sistema informativo centrale gestionale e statistico dell'amministrazione giudiziaria.

Nel settore penitenziario è stata, infine, utilizzata la somma di lire 20.000.000.000, ad integrazione dei fondi iscritti sull'ordinario capitolo di bilancio, per manutenzione e ristrutturazione di immobili e dei relativi impianti.

cc) Previsione degli investimenti entro il 31 dicembre 1982.

Per sopperire alle numerose e pressanti richieste di mobili e di attrezzature pervenute dagli uffici giudiziari, l'Amministrazione, dovendo provvedere all'acquisto di quanto richiesto entro il dicembre 1982, ha avviato la procedura amministrativa prevista tassativamente dalla legge 30 marzo 1981 n. 119, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità Europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 (3 209/C).

La spesa complessiva preventivata si aggira sui 13 miliardi di lire e verrà coperta, oltre che dai capitoli di spesa ordinaria, da quelli straordinari istituiti con le leggi finanziarie in parola.

Nello stesso periodo di tempo considerato si dovrà provvedere ad avviare le procedure di acquisto, con il conseguente impegno di spesa, dei mobili necessari ad arredare i nuovi edifici destinati al Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione e alla Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena e dotare il primo di detti uffici di ido-

nee misure di sicurezza passiva.

E' stata preventivata una spesa globale di 16 miliardi di lire.

In ordine alla previsione di investimenti da finalizzare alle misure di sicurezza, l'Amministrazione ha predisposto un programma che prevede, sempreché si disporrà del parere tecnico-economico della Commissione innanzi citata, una spesa di circa 50miliardi di lire, necessaria all'ultimazione della installazione degli impianti di sicurezza in tutti gli uffici giudiziari ove tale intervento è in corso e all'approntamento di quello relativo all'impianto di un sistema di collegamento radio e di rilevamento delle autovetture blindate la cui spesa si aggira intorno ai 17 miliardi di lire per sole 200 autovetture.

Per realizzare il programma predisposto per il settore delle biblioteche e dei supporti di studio e di ricerca, diretto ad assicurare agli uffici giudiziari la continuità degli abbonamenti a riviste giuridiche, già attivati nei precedenti anni, e l'integrazione e l'aggiornamento della biblioteca tipo, è previsto un impegno finanziario di circa 3 miliardi di lire.

Ulteriori investimenti destinati all'ammodernamento secondo la più recente tecnologia ovvero all'acquisto di altre autovetture secondo le richieste non ancora esaudite per mancanza di fondi, sono coordinati all'eventuale ulteriore disponibilità di bilancio.

Per quanto concerne l'edilizia giudiziaria e, in particolare, la costruzione di nuove aule giudiziarie nelle quali celebrare procedimenti di particolare rilievo e delicatezza anche

sotto il profilo della sicurezza, L. 120.000.000 sono stati destinati a finanziare una perizia al fine di consentire una maggiore funzionalità e un più elevato grado di sicurezza dell'aula giudiziaria realizzata a Firenze.

E' stata, infine, programmata la installazione di un edificio prefabbricato, da destinare ad uffici giudiziari, annessi alla città giudiziaria di Roma piazzale Clodio e da impiantare su area di proprietà del Comune di Roma, via Rossetti.

Per la realizzazione di tale opera, ritenuta indispensabile per sopperire alla grave carenza di locali da adibire ad uffici giudiziari della Capitale, si prevede un impegno di spesa di circa 12 miliardi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 19 maggio 1976, n. 421

Legge 26 aprile 1974, n. 178

Legge 14 marzo 1977, n. 73

Legge 9 giugno 1977, n. 358

LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 421.

Acquisto, ristrutturazione e costruzione stabili da adibire a sede rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Con riferimento al Cap. 7501 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero sul quale affluiscono i fondi derivanti dalle autorizzazioni di spesa concesse con leggi pluriennali, si precisa quanto segue:

- i fondi derivanti dalla Legge 910/1972, completamente esauriti, sarebbero comunque andati in perenzione alla fine del 1980;
- alla fine del corrente esercizio finanziario andranno in perenzione i fondi di cui alla Legge 421/1976;
- rimangono da gestire i fondi stanziati dalla Legge 247/1980 (8 miliardi in due esercizi finanziari), i ricavati delle alienazioni di cui alla Legge 34/1979 (nell'esercizio finanziario 1981 si è avuta infatti una riassegnazione di 2,5 miliardi), e i fondi stanziati recentemente dalla Legge 18/1982 per la costruzione di due nuove Rappresentanze diplomatiche a Riad e a New Delhi.

Sull'importo globale a disposizione del Cap. 7501 di L. 26 miliardi e 550 milioni, sono stati effettuati pagamenti, a tutto il 1981, per un importo di L. 19 miliardi e 365 milioni, con un residuo complessivo, al 31/12/1981, di L. 7 miliardi e 185 milioni.

LEGGE 26 APRILE 1974, N. 178.

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e scuole italiane all'estero.

In merito alla legge pluriennale di spesa n. 178 del 26 aprile 1974, si precisa che il periodo di operatività della Legge si è concluso il 31.12.1979.

Relativamente ai residui di stanziamento sul cap. 8001 si fa presente che essi ammontano a fine 1981 complessivamente a Lire 703.409.465 così suddivisi:

L.	51.073.320	per l'esercizio finanziario	1977
L.	391.923.630	" " "	1978
L.	260.412.515	" " "	1979

E' stata richiesta agli inizi di quest'anno un'autorizzazione di cassa di pari importo.

Nel caso in cui venisse concessa un'autorizzazione di cassa inferiore, si provvederà ad inoltrare richiesta per l'ammontare complessivo dei residui, in quanto l'intera somma dovrebbe servire a finanziare la costruzione di un Istituto di Cultura ad Algeri.

LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73

Trattato di Osimo con la Jugoslavia.

La legge 73/1977 con cui si stanziavano i fondi per favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia, è scaduta nel 1981. Nel gennaio 1982, risultavano residui, rispettivamente per i capitoli 2569 e 2681, per lire 163.184.052 e lire 459.650.000.

Nel corso dell'anno si provvederà, quando sarà disponibile la necessaria documentazione, ad emettere i relativi provvedimenti per il pagamento degli impegni presi rispetto alle somme residue.

LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73

Trattato di Osimo con la Jugoslavia.

Capitolo 1135.

Esercizio 1980.

Con Legge 18 novembre 1980, n. 780, venivano prorogate al 30.12.1981 le funzioni del Comitato Interministeriale di Coordinamento per l'attuazione degli Accordi di Osimo, nonché la relativa Segreteria.

Il decreto Ministeriale datato 1° dicembre 1980 n. 175540, registrato alla Corte dei Conti il 16.12.1980, Registro n. 25, foglio n. 59, apportando variazione allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, sia in termini di competenza che di Cassa, ha reistituito il Capitolo 1135 per "Spese di funzionamento del Comitato previsto dall'art. 7 della Legge 14 marzo 1977, n. 73", stanziando la somma di Lire 90.000.000.= che veniva assegnata con Decreto Ministeriale n. 103293 del 27 gennaio 1981, Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1981 - Registro n. 4, foglio 224.

A seguito di rilievo della Corte dei Conti circa la competenza di gestione del capitolo predetto, soltanto in data 1° luglio 1981 il D.M. n. 065/2257 - Registro n.9, foglio n.352, autorizzava il Coordinatore del predetto Comitato a gestire per gli esercizi finanziari 1980 e 1981 i finanziamenti disposti sul cap. 1135 del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri, su apertura di credito e con l'obbligo della presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.

L'ordine di accreditamento n. 1 datato 6 luglio 1981 per la somma di L. 45.000.000.= veniva perfezionato con Buono di incasso n. 1 alla Tesoreria Provinciale del Tesoro in data 4

settembre 1981.

Considerato il ritardo di quasi due anni con il quale è stata ricevuta la somma predetta, sono tutt'ora in corso pagamenti relativi alle retribuzioni degli impiegati addetti alla Segreteria.

Esercizio 1981

In data 13 ottobre 1981 veniva emesso l'ordine di accreditamento n. 2 per la somma di L. 50.000.000.= che veniva prelevata presso la Tesoreria Provinciale di Roma con Buono d'incasso n. 2 del 23 novembre 1981.

In tale data si ritenne che tale somma fosse sufficiente a fronteggiare i pagamenti effettuati ed eventuali.

A fine esercizio 1981 la disponibilità di L. 40.000.000. è andata, pertanto, in economia di bilancio.
capitolo 1136.

Il capitolo - che prevede uno stanziamento di miliardi 1,5 per l'esercizio finanziario 1978 e di 1 miliardo per il 1979 - è stato istituito in applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 6 marzo 1978 n.100 per "provvedere agli studi necessari alla attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9", dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 e ratificato con Legge 14 marzo 1977, n.73.

Come è noto, nel corso degli esercizi 1978 e 1979 è stato possibile spendere solo in piccola parte le somme stanziare, causa il tempo occorrente per perfezionare le diverse convenzioni e quello materialmente necessario per l'esecuzione dei lavori. Inoltre in alcuni casi è stato, ed è, necessario attendere i risultati dei lavori delle Commissioni Miste italo-

jugoslave.

La situazione attuale del cap. 1136 (residui) è la seguente:

Esercizio 1978 (residui)

In data 24 gennaio 1981 la D.G.P.A. - Ufficio X ha chiesto l'iscrizione al conto Patrimoniale della somma già impegnata di Lit. 709.418.733.

Successivamente sono stati effettuati pagamenti e emessi mandati per l'ammontare di Lit. 332.494.083. La somma ancora da spendere si riferisce sostanzialmente alla Convenzione stipulata da questo Ministero con lo studio Ravaglioli per il progetto di una diga sul fiume Isonzo, opera che sta subendo ritardo per perduranti incertezze delle Autorità locali sulla ubicazione della diga stessa.

Esercizio 1979 (residui)

In data 10 dicembre 1981 la D.G.P.A. - Ufficio X ha chiesto l'iscrizione in conto patrimoniale della somma già impegnata di Lit. 971.157.000.

Successivamente detto Ufficio, in data 3 aprile 1981, ha chiesto la riassegnazione per l'esercizio finanziario 1981 della somma di Lit. 649.360.270 per pagamenti che dovranno presumibilmente essere effettuati nell'anno in corso.

LEGGE 9 GIUGNO 1977, N. 358. (1)

Partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea.

La partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea è regolata dalla legge di ratifica della Convenzione ASE (Legge 9 giugno 1977 n. 358), la quale prevede la determinazione annuale, in sede di approvazione della legge di bilancio dello Stato, degli stanziamenti occorrenti all'attuazione degli accordi già in atto o che potranno essere sottoscritti in sede di Agenzia.

In precedenza all'emanazione di detta legge, e cioè per gli esercizi anteriori al 1978, i contributi italiani all'ASE sono stati pagati in base al combinato disposto dalle leggi 6 agosto 1974 n. 390 e 1° aprile 1975 n. 174.

I programmi dell'Agenzia Spaziale Europea si possono classificare sotto le due seguenti voci:

- programmi obbligatori che comprendono i programmi scientifici e di ricerca, con i contributi finanziari che sono in questo caso versati in ragione del P.N.L. dei singoli Paesi membri. Con lo stesso meccanismo è anche calcolato il contributo alle spese generali dell'Agenzia;
- programmi facoltativi che riguardano soprattutto i satelliti di applicazione e il lanciatore europeo. Per essi i livelli di contribuzione dei singoli Paesi membri sono decisi caso per caso in base all'interesse che il Paese stesso annette al programma e in relazione alla sua partecipazione industriale.

(1) Non inserita nel quadro riassuntivo dei dati contabili perché determinata annualmente con legge di bilancio.

Per il 1981 è stata spesa la totalità dei 70 miliardi stanziati.

Per il 1982 sono stati stanziati 77 miliardi. Di questi sono stati versati Lit. 24.286.228.603 (prima rata), Lit. 25.613.306.262 (seconda rata) e Lit. 5 miliardi per il programma L-SAT.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 5 agosto 1975, n. 412

Legge 6 marzo 1976, n. 50

Legge 1 giugno 1977, n. 285

LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento.

L'art. 7 della legge 5.8.1975, n. 412, prevedeva, nel bilancio del Ministero della P.I., un finanziamento di 50 miliardi per l'edilizia scolastica sperimentale, ripartito nell'arco di sei esercizi finanziari, dal 1976 al 1981 con uno slittamento poi di 20 miliardi, relativi agli esercizi finanziari 1979 e 80, agli esercizi finanziari 1982 e 1983.

In attuazione della predetta normativa, sono stati realizzati tre programmi sperimentali, con la procedura dell'appalto-concorso. I relativi bandi recano le date del 22.3.76, 28.9.77 e 4.12.78.

Gli edifici realizzati sono 19 dei quali 16 ultimati e per i quali restano da liquidare solo i decimi di garanzia dopo la conclusione delle operazioni di collaudo. Sono invece ancora in fase di costruzione i tre edifici scolastici di Ascoli Piceno, Salerno e Scafati.

Infatti per l'edificio di Ascoli Piceno, particolarmente complesso in quanto vi si sperimenterà un impianto di riscaldamento con collettori solari, è stato necessario prorogare i termini contrattuali mentre per gli altri due, localizzati a Salerno e Scafati (SA), i lavori hanno subito un sensibile ritardo dopo gli eventi sismici del novembre 1980, al fine di adeguare i progetti alle norme per le zone sismiche.

Per quanto concerne i dati contabili, si riferisce quanto segue:

Nell'esercizio finanziario 1981 sono stati assunti impegni pari a £. 4.900.000.000 e sono stati effettuati pagamenti per £. 9.947.050.825.

Nell'ambito della gestione della legge 412/75 dal suo inizio a tutto il 1981, sono stati assunti impegni pari a lire 28.721.354.470 per la realizzazione dei 19 edifici scolastici e inoltre sono state stipulate n.2 convenzioni per studi e ricerche per un importo di £. 136.430.000; sono stati effettuati pagamenti per £. 19.192.752.125 e sono andate in perenzione £.94.500.925.

I residui alla data del 31.12.1981 ammontano ad un totale di £. 10.727.247.875 di cui £.9.585.032.345 residui propri e £. 1.142.215.530 residui di stanziamento.

Per quanto riguarda le difficoltà incontrate nell'attuazione degli interventi di cui trattasi, si deve far cenno alla complessità delle procedure di approvazione, controllo e registrazione, sia nella fase di approvazione dei progetti e di possibili varianti, sia nella fase delle liquidazioni dei pagamenti alle Ditte costruttrici.

Motivo di particolare difficoltà nell'esercizio 1981 è stato poi creato dalla riduzione di £. 4.950 milioni nella disponibilità di cassa, operata con l'assestamento di bilancio. Ciò ha impedito la liquidazione di pagamenti già maturati con conseguente richiesta di interessi da parte delle Ditte costruttrici

LEGGE 6 MARZO 1976, N.50

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria

La legge 6.3.1976 n.50, relativa al piano pluriennale di finanziamento per l'edilizia universitaria per il 1976/81, ha, come finalità, la realizzazione di programmi di opere di edilizia universitaria (generale, dipartimentale, residenziale, sportiva) comprendenti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, disponendo espressamente che nei programmi abbiano carattere di priorità i completamenti delle opere già comprese nei programmi finanziati dalla legge 28.7.1967 n.641, i cui progetti siano stati approvati ed i lavori siano in corso. Sono inoltre comprese le spese per arredamenti ed attrezzature di base necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

Dalle finalità poste dalla legge discende che l'obiettivo è quello di adeguare le strutture edilizie delle Università alle esigenze della popolazione studentesca, al fine di consentire alle Università stesse di perseguire, in modo migliore, i propri fini istituzionali.

La legge 6.3.1976 n.50 ha stanziato, per il sessennio 1976/81, la somma di 550 miliardi per la realizzazione di un programma poliennale d'interventi di opere di edilizia universitaria a favore delle Università statali e delle altre istituzioni universitarie di cui all'art.42 della legge 28.7.1967 n.641 (Istituti universitari statali, Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici statali).

Detto importo, ai sensi dell'art.1, undicesimo comma, è così suddiviso:

50 miliardi per l'esercizio finanziario	1976
75 " " " "	1977
125 " " " "	1978
150 " " " "	1979
100 " " " "	1980
50 " " " "	1981

550 miliardi

Come previsto dalla legge n.50 la ripartizione è stata effettuata con vari DD.MM. su proposta del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria istituito ai sensi dell'art.4, "sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso".

Sulla base delle predette assegnazioni le Università e le altre Istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi, programmi che sono stati successivamente e progressivamente approvati con singoli decreti ministeriali.

Le procedure di programmazione disposte dalla legge (lavori del Comitato Centrale relativi alla formulazione - sulla base di parametri tecnici predeterminati - delle proposte di ripartizione dei fondi, elaborazione da parte di ciascuna Università dei programmi delle opere da realizzare e connesse istruttorie) hanno comportato tempi relativamente lunghi, con il conseguente slittamento al 1978 dell'inizio della fase esecutiva delle opere programmate dalle Università e riducendo, di fatto, ad un triennio la effettiva operatività del programma edilizio poliennale 1976-81.

Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge n.50, la legge stessa, all'art.10, ha previsto anche la possi-

bilità, da parte delle Università, di contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Consorzio di Credito per le opere pubbliche per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, con la concessione di contributi in conto interessi da parte dello Stato.

Al riguardo deve essere precisato che le richieste inoltrate al Ministero del Tesoro per la iscrizione in bilancio dei limiti di impegno, per tutti gli anni a partire dal 1977, occorrenti per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi (contributi pari all'intero ammontare degli stessi), non hanno trovato una positiva risposta; il predetto Dicastero ha sinora risposto che la previsione dell'art.10 della legge n.50/76 è in contrasto con i principi ispiratori della legge 5 agosto 1978 n.468, sulla riforma del bilancio statale, in ossequio ai quali dovrebbe tendersi ad evitare che nell'ambito del settore pubblico venga a ricostituirsi una pluralità di centri di indebitamento.

Attualmente le Università e le altre Istituzioni universitarie stanno realizzando le opere previste nei rispettivi programmi ed il Ministero - in relazione ai fabbisogni di spesa - sta provvedendo al graduale accreditamento dei fondi sulle contabilità speciali.

Infatti, secondo le norme stabilite dall'art.11, comma decimo e successivi, del D.L. 1.10.1973 n.580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30.11.1973 n.766, i fondi vengono messi gradualmente a disposizione delle Università e delle altre Istituzioni universitarie su richieste formulate dalle stesse, in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa

per l'attuazione dei programmi, mediante ordini di accreditamento sulle contabilità speciali, intestate ai Rettori e ai legali rappresentanti delle altre Istituzioni universitarie, aperte presso la Banca d'Italia - Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Sulle predette contabilità speciali vengono disposti, da parte delle Università e delle altre Istituzioni, i relativi pagamenti, in relazione alle spese da effettuare per l'esecuzione delle opere previste nei programmi edilizi.

Per i predetti fondi, le Università presentano trimestralmente il rendiconto alle Ragionerie Regionali competenti per territorio.

Al fine di ridurre sensibilmente i tempi di erogazione dei fondi è stata diramata una circolare che semplifica notevolmente la relativa procedura.

Risulta effettivamente erogato, al primo semestre 1982, un importo complessivo di 298 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

(dati arrotondati)

(in miliardi)

1978	22	
1979	34	(pari ad un incremento di oltre il 50% rispetto al 1978)
1980	82	(pari ad un incremento di oltre il 140% rispetto al 1979)
1981	60	(nel periodo gennaio-giugno) ✕
1982	100	(nel periodo gennaio-giugno)

✕ - A seguito del taglio della spesa pubblica la previsione di cassa 1981 è stata infatti ridotta all'importo speso sino al 30 giugno 1981 (60 miliardi); da tale data non è stato più possibile provvedere all'accreditamento dei fondi richiesti dalle Università.

I residui ancora esistenti si riferiscono ad importi già impegnati dalle Università che hanno effettuato o stanno effettuando variazioni ai programmi (il Dicastero scrivente, dopo aver sentito al riguardo il Comitato Centrale per l'edilizia universitaria, ha dettato alle Università apposite istruzioni in tal senso allo scopo di concentrare tutti i fondi, ancora disponibili, per il completamento, almeno a livello di lotti funzionali, delle opere in corso.

La situazione delineata lascia, quindi, prevedere un progressivo riassorbimento dei residui passivi formatisi in parte per lo slittamento del tempo di inizio (1978) del programma edilizio poliennale 1976-81 ed in parte anche per i tempi tecnici necessari per darè avvio ai provvedimenti di spesa relativi alla realizzazione di una opera pubblica (acquisizione delle aree con connessi problemi urbanistici, messa in gara ed esecuzione delle opere, procedure di controlli tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione di un'opera pubblica).

Tenuto conto di quanto sopra e attesa la tendenza espansiva registratasi nei trascorsi anni nella utilizzazione dei fondi, si può prevedere che l'erogazione avrà una ulteriore spinta moltiplicatrice e che potrà aggirarsi per l'anno in corso intorno ai 200.000 milioni, con previsione di completa erogazione dei fondi nel 1983.

x x x x

Ai sensi dell'art.1, decimo comma, della legge n.50, questo

Ministero, sentito il Comitato Centrale per l'edilizia universitaria, ha formulato proposte ai fini del rifinanziamento del programma di edilizia universitaria per il 1982-87, per l'importo complessivo di 1.100 miliardi.

Tali proposte, insieme ad altre relative a snellimenti nelle procedure per l'affidamento della progettazione e per l'approvazione dei progetti di opere di edilizia universitaria, sono state inoltrate al Ministero del Tesoro ai fini dell'inserimento nel Testo del d.d.l. relativo alla legge finanziaria 1982.

Tuttavia, nessuno stanziamento per l'edilizia universitaria risulta previsto nè nella legge finanziaria nè nel bilancio 1982.

Analoga richiesta è stata rinnovata per il 1983-88.

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Provvedimenti sull'occupazione giovanile.

In applicazione della legge 1/6/1977, n.285, questo Ministero - Direzione Generale del Personale e degli Affari Gen. e Amministrativi - ha elaborato un progetto specifico con il quale è stata disposta l'assunzione - attraverso le liste dei locali Uffici di collocamento - di n. 577 giovani presso i Provveditorati agli Studi dell'Italia meridionale. Tale progetto, approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 30/11/77, prevedeva, in particolare, l'assunzione di un primo scaglione di n. 349 dattilografi e di n. 113 commessi a decorrere dal 1/4/78 e di un successivo contingente di n.87 dattilografi e n. 28 commessi dal 1/11/78, presso 36 Provveditorati agli Studi, dove i predetti giovani dovevano essere adibiti allo svolgimento di attività relative a ricostruzioni di carriera del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e alla riorganizzazione ed avvio dei servizi, decentrati ai sensi del D.P.R. 417/1974 e del D.P.R. 420/1974.

In una terza fase sono stati assunti, con decorrenza dal 1/10/79, altri 92 dattilografi, tratti dalle liste degli Uffici di collocamento di province meridionali, che sono stati destinati a prestare servizio presso n. 8 Provveditorati del Nord Italia, dove le carenze di organico risultavano più rimarchevoli.

A seguito di dimissioni dal servizio, passaggi ad altre Amministrazioni ecc., nel frattempo intervenuti, il nu-

mero dei giovani impiegati si è ridotto a n. 579 unità (n. 453 dattilografi e n. 126 commessi).

Nel corso del 1981 sono stati espletati gli esami di idoneità previsti dalla legge, pertanto i giovani risultati idonei, (tutti, ad eccezione di una dattilografa, la quale, ancorchè più volte convocata, non si è presentata agli esami) sono stati inseriti in graduatorie permanenti, in qualità di personale civile non di ruolo illicenziabile (distinte per coadiutori dattilografi e commessi). Le predette graduatorie sono state approvate con D.M. 7/10/81, registrato alla Corte dei Conti in data 28/11/81 (Reg. 119, foglio 375), e D.M. 7/10/81 registrato alla Corte dei Conti in data 5/12/81 (Reg. 181, foglio 20).

Così come dispone l'art. 26 della legge 33/1980, i predetti giovani saranno gradualmente nominati in ruolo, compatibilmente con la disponibilità dei posti dell'organico, nella misura del 50%.

L'anno in corso, per quanto attiene l'attuazione della legge 285/1977, rappresenta pertanto l'epilogo del progetto occupazionale iniziato il 1°/4/78, in quanto è prevista, presumibilmente nel mese di settembre 1982, la prima immissione in ruolo di n. 274 dattilografi, per i quali sono già stati accertati tutti i requisiti di ammissione prescritti dal T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3.

Per quanto riguarda invece i giovani assunti con la qualifica di commesso, nessuna unità di personale potrà

essere immessa in ruolo nel corso dell'anno, in quanto non vi sono posti disponibili nel corrispondente ruolo della carriera ausiliaria.

Com'è noto, l'onere delle retribuzioni al personale giovanile di cui trattasi, inserito nelle graduatorie permanenti ed in attesa del passaggio in ruolo, continua a gravare sul Cap. 1028 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, sul quale, pertanto, dovrà essere garantita la disponibilità dei fondi occorrenti.

Il Programma occupazionale ispirato alla legge 285/77 è cessato, per quanto attiene il progetto di questo Ministero per il settore agrario dell'istruzione Tecnica e Professionale, a decorrere dal 1° Luglio 1981 all'indomani dell'esaurimento delle procedure concorsuali durante le quali hanno superato gli esami di idoneità la quasi totalità dei partecipanti sia essi ex giovani che personale già di ruolo appartenente alle diverse Amministrazioni dello Stato (1 candidato esterno di ruolo è risultato non idoneo).

Detti esami si sono articolati in due categorie:

- insegnanti tecnico-pratici ex giovani (n.121 unità complessive)
- aiutanti tecnici ex giovani (n. 205 unità complessive).

Successivamente gli idonei agli esami per insegnanti tecnico-pratici, a seguito di disponibilità di posti in organico, sono transitati nei corrispondenti ruoli con decorrenza a tutti gli effetti del 10 settembre 1981 in ossequio alla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Della restante categoria afferente il personale non insegnante (aiutanti tecnici) parte è stata assorbita nel ruolo organico con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981 ed economica dal 10 settembre 1982 data di effettivo inizio del servizio (n. 136 unità), mentre il contingente residuale (n. 699 unità) sarà quanto prima collocato anch'esso nei ruoli organici nel rispetto della percentuale del 50% così come dispone l'art. 26 della citata legge 33/80.

Quest'ultimi, nelle more di una definitiva collocazione, restano in servizio con posizione contrattuale a tempo indeterminato presso le medesime istituzioni scolastiche che li hanno ospitati sin dall'inizio della realizzazione del progetto e che, in virtù della particolare struttura giuridica di cui godono (personalità giuridica, ed autonomia patrimoniale di bilancio), provvedono direttamente al pagamento delle competenze fisse mensili loro spettanti.

Talchè le conseguenze che a decorrere dal 1° Luglio 1981 non sono stati più previsti oneri a carico del capitolo 2410 del Bilancio dello Stato, in conto competenza, proprio per le considerazioni avanti esposte.

Tuttavia va rappresentato che sono tuttora in corso assegnazioni di fondi in c/resti a stralcio di fabbisogno finanziario fino a quella data poichè a suo tempo, e in relazione anche a successivi maggiori accertamenti di spesa, non è stato possibile disporre di adeguati mezzi finanziari.

MINISTERO DELL'INTERNO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI

A CARATTERE PLURIENNALE

ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.468, art.15,4° e 5° comma)

I N D I C E P E R L E G G I

Legge 26 aprile 1976, n.189

Legge 1 giugno 1977, n.285

Legge 8 luglio 1980, n.336

Legge 7 marzo 1981, n.64

LEGGE 26 APRILE 1976, N.189

Contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia (cap. 1576).

La concessione di detti contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia discende dalla legge 26 aprile 1976, n.189, che ha prorogata la concessione di detti contributi sino al 1980.

Complessivamente per gli anni 1976-1980 sul capitolo suddetto sono stati stanziati fondi per complessive lire 15 miliardi.

Nell'anno 1981 oltre al pagamento della somme impegnate negli esercizi 1976-1980 è stata anche richiesta la reinscrizione della somma di lire 334.773.000 per residui passivi perenti agli effetti amministrativi.

L'ammontare complessivo dei residui risultanti al 31 dicembre 1980 è stato di lire 3.130.893.390.

Nel 1981 sono stati effettuati pagamenti in conto competenza per lire 334.732.595 e per complessive lire 1.612.917.870 in conto residui.

Nel 1981 è andata in economia la somma complessiva di lire 321.815.165 di cui lire 321.814.760 da riferirsi allo stanziamento dell'anno 1976 e lire 405 da riferirsi alla reinscrizione avvenuta nell'esercizio 1981.

E' inoltre andata perente la somma di lire 7.858.885 da riferirsi all'esercizio 1979.

Per una migliore interpretazione dei dati suindicati si allega un prospetto del movimento finanziario relativo al capitolo 1576.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEMOSTRAZIONE DELLA GESTIONE DEL FONDO ASSEGNATO AL CAP. 1576 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'INTERNO,
AI SENSI DELLA LEGGE 24 APRILE 1976, N. 185, CONCERNENTE ANTEGAZIONI IN ANNI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL PERIODO
1976 / 1981

ANNO FINAN- ZIARIO	STANZIAMENTO ANNUO	IMPEGNI	P A G A M E N T I			RESIDUI A FINE ANNO		ECONOMIE	PERENTI
			in c/comp	in c/residui	propri (lettere A e C)	di stanziamento (lettera P)			
1976	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	=	=	1.294.653.000	=	=	
1977	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	168.793.085 (76)	177.743.085 227.956.620 (76)	1.116.909.915 897.503.295 (76)	=	=	
1978	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	523.550.200 (76) 285.634.890 (77)	1.171.514.080 229.492.985 (76) 358.245.910 (77)	= 372.816.730 (76) 650.772.200 (77)	123.136.920	22.596.830	
1979	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	232.268.460 (76) 489.088.750 (77) 211.987.805 (78)	1.294.653.000 2.055.495 (76) 128.147.770 (77) 959.526.275 (78)	= 367.955.760 (76) 391.781.590 (77)	=	=	
1980	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	2.085.495 (76) 232.097.380 (77) 481.708.990 (78) 234.688.210 (79)	1.294.653.000 =	= 367.955.760 (76) 180.057.215 (77)	=	=	
1981			334.732.595	46.141.000 (76) 126.890.465 (77) 120.487.860 (78) 1.041.535.150 (79) 277.763.395 (80)	2.582.840.415 5.600.795 (77) 10.570.755 (79) 1.016.889.605 (80)	548.012.975 155.240.720 (77)	321.814.760	7.858.885	
TOTALE	15.000.000.000	15.000.000.000	8.861.467.595	4.474.821.135	1.033.061.155	155.240.720	444.953.680	30.455.715	

DIMOSTRAZIONE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI DEL CAPITOLO 1576 DAL 1976 AL 1981

		RESIDUI PROPRI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	SOMME PERENTI	ECONOMIA
montare dei residui a fine anno 1976	£.				
amenti effettuati nell'anno 1977	"	168.793.085			
" " " 1978	"	523.550.200			
" " " 1979	"	232.268.460			
" " " 1980	"	2.085.495			
" " " 1981	"	<u>46.141.000</u>			
Differenza al 31.12.1981	"		972.838.240		321.814.760
			<u>321.814.760</u>		
montare dei residui a fine anno 1977	£.				
amenti effettuati nell'anno 1978	"	285.634.890			
" " " 1979	"	489.088.750			
" " " 1980	"	232.097.380			
" " " 1981	"	<u>126.990.465</u>			
Differenza al 31.12.1981	"		5.600.795	155.240.720	
			<u>160.841.515</u>		
montare dei residui a fine anno 1978	£.				
amenti effettuati nell'anno 1979	"	211.987.805			
" " " 1980	"	481.708.990			
" " " 1981	"	<u>120.487.860</u>			
Differenza al 31.12.1981	"			357.329.425	123.138.920
			<u>480.468.345</u>		
montare dei residui a fine anno 1979	£.				
amenti effettuati nell'anno 1980	"	234.688.210			
" " " 1981	"	<u>1.041.535.150</u>			
Differenza al 31.12.1981	"		10.570.755	7.858.885	
			<u>18.429.640</u>		
montare dei residui a fine anno 1980	£.				
amenti effettuati nell'anno 1981	"	277.763.395			
Differenza al 31.12.1981	"		1.016.889.605		
			<u>1.016.889.605</u>		
ale complessivo somme rimaste da pagare al 31.12.1981			1.033.061.155	365.188.310	444.953.680
			<u>1.998.443.865</u>	<u>155.240.720</u>	

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N.285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Occupazione giovanile

Com'è noto, la legge 1° giugno 1977, n.285 e successive modificazioni ha previsto interventi di varia natura da attuarsi nell'arco di un triennio, tendenti ad attenuare il problema della disoccupazione giovanile.

Il Ministero dell'Interno, in applicazione delle suddette norme, ha predisposto progetti di servizio, debitamente approvati dal C.I.P.E., per l'assunzione di n. 1.924 giovani da utilizzare nell'espletamento dei servizi amministrativo-contabili e tecnici antincendi presso gli uffici periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei servizi connessi alla depenalizzazione ed al rilascio delle patenti di guida presso le Prefetture.

Per il finanziamento delle relative spese, ivi comprese quelle concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, sono stati iscritti nello stato di previsione dell'Interno i capitoli 1024 (per i servizi amministrativo-contabili, depenalizzazione e patenti di guida) e 3016 (per i servizi tecnici antincendi), con le seguenti dotazioni annuali:

Anno 1977: cap. 1024	£.	341.569.000	
" 3016	"	949.147.000	£. 1.290.716.000
Anno 1978: cap. 1024	£.	3.549.467.241	
cap. 3016	"	=	" 3.549.467.241
			<hr/>
da riportare			£. 4.840.183.241

	riporto		£.	4.840.183.241
Anno 1979:	cap. 1024	£.	14.599.831.889	
	" 3016	"	<u>323.638.480</u>	" 14.923.470.369
Anno 1980:	cap. 1024	£.	11.767.079.555	
	" 3016	"	<u>418.341.708</u>	" 12.185.421.263
Anno 1981:	cap. 1024	£.	26.939.180.000	
	" 3016	"	<u>707.000.000</u>	" 27.646.180.000
	per complessive			<u>£. 59.595.254.873</u>

di cui £. 57.197.027.685 al cap. 1024 e £. 2.398.127.188 al cap. 3016.

Su dette assegnazioni sono state disposte aperture di credito a favore dei funzionari delegati di questa Amministrazione per complessive £. 20.341.691.590 e sono state dichiarate perenti le somme di £. 4.923.180.000 sul cap. 1024 e lire 535.356.376 sul cap. 3016, per cui alla fine dell'anno 1981 i capitoli di spesa in parola presentano una disponibilità complessiva di £. 7.302.686.730 da utilizzare successivamente.

LEGGE 8 LUGLIO 1980, N.336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

La legge 8 luglio 1980, n.336, concernente il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha stanziato il fondo complessivo di lire 180.438 milioni, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, nonché per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo.

Detto fondo è stato così ripartito:

Cap. 3159: acquisto di vestiario e materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco:

Anno 1980	£.	19.950	milioni
" 1981	"	9.400	"
		<hr/>	
Totale	£.	29.350	"
		<hr/> <hr/>	

Cap. 3160: acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici; spese per la relativa gestione ecc.:

Anno 1980	£.	40.300	milioni
" 1981	"	40.350	"
" 1982	"	35.200	"
" 1983	"	35.238	"
		<hr/>	
Totale	£.	151.088	"
		<hr/> <hr/>	

Con gli stanziamenti degli esercizi 1980 e 1981 a carico dei fondi iscritti al capitolo 3159 si è provveduto alla stipulazione dei contratti relativi agli acquisti di materiali da equipaggiamento per i soccorsi quali: giacconi protettivi, mezzi stivali, stivali da intervento, elmi da incendio, visiere protettive, piccozzini con guaina, apparati ricetrasmittenti tascabili UHF, apparati rivelatori miscele esplosive, tute protettive antiacido avvicinamento e acquisto di uniformi complete sia estive che invernali.

Gli stanziamenti iscritti al capitolo 3160 per gli anni 1980 e 1981 sono stati invece utilizzati per la stipulazione dei contratti relativi all'acquisto di autobus FIAT A55/NR, autofurgoni FIAT DAILY 358, autoscale MAGIRUS DL. 30 e DL. 44, anfibi FIAT 6640, autofurgoni soccorso FIAT e RAVASINI, furgoni FIAT 242 E/D, ambulanze FIAT 238, campagnole Diesel Hard Top C FIAT, autovetture FIAT 131 CL, apparati ricetrasmittenti, gruppi elettrogeni portatili, autogru 24 tonn., profondimetri P 132, divaricatori raripres e Weber Hidraulix, battelli pneumatici Laros/35, motori fuori bordo Evinrude 35 HP, mototroncatrici AT 65, motoseghe alpine/45, motopompe TS 4/5 trokomat, apparati radio veicolari V3/31, intensimetri portatili, idropulitrici, elicotteri AB 206 jett range III, centrali telefoniche ed altro materiale tecnico occorrente.

LEGGE 7 MARZO 1981, N. 64

Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.

La concessione di detti contributi a favore dei comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n.178.

Per gli anni 1976-1980 l'ammontare complessivo degli stanziamenti è stato di lire 6.100 milioni.

Con l'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n.64 la concessione di detti contributi è stata prorogata sino al 1983.

Al fine suddetto per il 1981 è stata autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per provvedere al pagamento del maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche delle zone terremotate del Belice fino a tutto l'anno 1981.

Nel 1981 lo stanziamento in parola è stato integralmente utilizzato ma è risultato insufficiente per lire 250 milioni in quanto la spesa prevista a suo tempo per l'anno 1981 è lievitata notevolmente a seguito degli intervenuti aumenti tariffari.

Si è provveduto pertanto a richiedere una integrazione di lire 250 milioni da apportare in sede di assestamento del bilancio 1982.

Per il 1982 lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è di lire 4.300 milioni.

Per l'anno 1983 la spesa prevista è di lire 5.000 milioni.

PAGINA BIANCA